DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1º agosto 2008

che modifica la decisione 2007/182/CE relativa ad uno studio sulla malattia del dimagrimento cronico nei cervidi

[notificata con il numero C(2008) 3986]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/661/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili [1], in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione delle encefalopatie trasmissibili (TSE) negli animali.

(2) La malattia del dimagrimento cronico è una forma di TSE che colpisce i cervidi diffusa nell'America settentrionale, ma che finora non è mai stata segnalata nella Comunità.

(3) La decisione 2007/182/CE della Commissione, del 19 marzo 2007, relativa ad uno studio sulla malattia del dimagrimento cronico nei cervidi [2] è stata adottata in seguito alla pubblicazione, da parte dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), di un parere in cui si raccomandava una sorveglianza mirata dei cervidi nella Comunità.

(4) La decisione 2007/182/CE stabilisce disposizioni per la realizzazione di uno studio finalizzato ad accertare la presenza della malattia del dimagrimento cronico nei cervidi conformemente a determinate prescrizioni minime. La decisione dispone che gli Stati membri completino il loro studio entro la fine della stagione venatoria 2007.

(5) In base alle relazioni annuali preliminari pervenute finora alla Commissione dagli Stati membri a norma della decisione 2007/182/CE, risulta che alcuni Stati membri non hanno potuto disporre del tempo sufficiente per ottenere il numero di campioni richiesto in detta decisione.

(6) Al fine di consentire all'EFSA di effettuare una solida analisi statistica dei dati dello studio occorre che agli Stati membri interessati venga concesso più tempo per conseguire gli obiettivi definiti nella decisione 2007/182/CE. È quindi opportuno prorogare di un ulteriore anno il termine per il completamento dello studio.

(7) La decisione 2007/182/CE va pertanto modificata di conseguenza.

(8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2007/182/CE è così modificata:

1) Nell'articolo 3, paragrafo 2, l'anno «2007» è sostituito da «2008»;

2) nell'allegato IV, punto 2, è aggiunto il seguente comma:

«La relazione relativa al 2008 riguarda i risultati della stagione venatoria 2008, anche se alcuni campioni sono prelevati nel 2009.»

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1º agosto 2008.

Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione

[1] GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 571/2008 (GU L 161 del 20.6.2008, pag. 4).
[2] GU L 84 del 24.3.2007, pag. 37.